

Serie Ordinaria n. 39 - Giovedì 30 settembre 2021

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 712 del 23 settembre 2021

Ordinanza n. 549 del 6 marzo 2020 - Centri storici - Presa d'atto della mancata presentazione del progetto esecutivo entro il termine perentorio del 30 giugno 2021 e conseguente archiviazione dell'intervento «Recupero funzionale di complesso residenziale privato di pregio architettonico in via IV Novembre - via Coazze» - ID CS41, presentato dal comune di Moglia (MN)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

IN QUALITÀ DI

COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari Delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari Delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione degli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo - con decreto-legge del 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge 29 febbraio 2020 n. 8, sino alla data del 31 dicembre 2021.

Richiamato l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 «*Legge di Stabilità 2014*», il quale stabilisce ai seguenti commi, per le aree terremotate delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto:

- che, per favorire la ricostruzione, la riqualificazione e la rifunionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito gravi danni al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture, i Comuni predispongano appositi piani organici finalizzati al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle attività economiche ed alla riduzione della vulnerabilità edilizia e urbana, sulla base delle disposizioni impartite dalle Regioni (comma 369);
- che al finanziamento di detti piani possano concorrere le risorse disponibili ai sensi dell'art. 3-bis del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, nonché risorse private (comma 370);
- che tali finanziamenti siano destinati (comma 371):
 - agli interventi di cui all'art.3, comma 1°, lettera a), del d.l. 6 giugno n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;
 - all'acquisto delle aree necessarie per la delocalizzazione, parziale e totale, di edifici danneggiati comprensivo dell'eventuale potenzialità edificatoria qualora per finalità di contenimento di consumo di suolo si acquisisca un'area già pianificata ai fini edificatori;
 - alla ricostruzione di immobili, da parte di terzi, che i proprietari non intendono riparare e che possono essere

destinati ad attività produttive, a servizi, alla residenza o alla locazione a canone concordato con priorità per coloro che risiedevano alla data del sisma nel centro storico danneggiato;

- all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva a favore di soggetti coinvolti nei piani dei comuni di cui al comma 369;
- che i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti siano definiti con appositi provvedimenti dei Commissari Delegati, che garantiscano altresì il riconoscimento dei finanziamenti nei limiti dei danni riconosciuti (comma 372);
- che, nel caso di delocalizzazione totale, il finanziamento per l'acquisto di aree non possa superare il 30% del costo dell'intervento di ricostruzione, con contestuale cessione gratuita al Comune dell'area originaria su cui insiste l'edificio demolito e non ricostruito (comma 373).

Dato atto del disposto delle seguenti Ordinanze del Commissario Delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n. 3, con la quale è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art.1, comma 5, del d.l. n. 74/2012, a supporto del Commissario incaricata sia dello svolgimento di attività a carattere amministrativo contabile sia delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario Delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art.1 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 2012, n. 122 al dott. Roberto Cerretti, quale soggetto attuatore unico.

Dato atto che:

- con ordinanza 12 giugno 2015, n. 110, il Commissario Delegato ha incaricato il Soggetto Attuatore della Struttura Commissariale di raccogliere dai Comuni interessati le eventuali manifestazioni di interesse ad intervenire nei centri storici e nei centri urbani, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 147/2013, articolo 1, commi da 369 a 373;
- con l'ordinanza 7 giugno 2016, n. 225 il Commissario Delegato: ha individuato 14 Comuni, sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute ai sensi dell'ordinanza 110 e del decreto del Soggetto Attuatore 16 febbraio 2016, n.28, quali unici interessati ad intervenire nei centri storici e nei centri urbani ai sensi della legge n. 174/2013 e più precisamente: Borgofranco sul Po, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Poggio Rusco, Quingento, Quistello, Revere, Roncoferraro, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia e Serravalle Po; ha approvato le «*Linee guida per la redazione dei Piani Organici*» e i «*Criteri di valutazione e modalità di ripartizione delle risorse finanziarie*»; ha incaricato il Soggetto Attuatore di procedere all'individuazione dei componenti della Commissione tecnica di valutazione dei Piani Organici (nominata con decreto del Soggetto Attuatore n. 190 del 6 dicembre 2016);
- con l'ordinanza 13 giugno 2017, n. 328, il Commissario Delegato: ha preso atto del lavoro svolto dalla sopracitata Commissione Tecnica, così come riportato nella «*Relazione finale*» del 16 marzo 2017, e nell'«*Integrazione alla relazione finale*» del 16 maggio 2017, entrambe assunte agli atti della Struttura Commissariale; ha approvato i Piani Organici di n.14 Comuni, presentati ai sensi e per gli effetti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base dell'ordinanza commissariale 7 giugno 2016, n. 225; ha approvato gli esiti istruttori rassegnati dalla Commissione Tecnica relativamente ai singoli interventi costituenti ciascun Piano Organico;
- con l'ordinanza 29 novembre 2017, n. 359 il Commissario Delegato: ha approvato gli allegati tematici, parti integranti e sostanziali A «*interventi su beni pubblici*», allegato B «*interventi su beni privati necessitanti di specifico accordo*»; allegato C «*interventi non ammissibili a finanziamento*»; allegato D «*interventi ritirati in fase istruttoria*»; ha assegnato ai singoli Comuni un contributo per la realizzazione degli interventi ammissibili; ha individuato l'iter di approvazione e rendicontazione relativo agli «*Interventi su beni pubblici*» di cui all'Allegato «A» dell'ordinanza stessa; ha incaricato il Soggetto Attuatore di individuare e nominare i membri della Commissione Tecnica Centri Storici, verificando preliminarmente l'eventuale disponibilità dei precedenti componenti della Commissione incaricata ai sensi dell'ordinanza n. 225 a continuare la collaborazione nei modi ivi previsti.

Preso atto che con decreto n. 18 del 18 gennaio 2018 il Soggetto Attuatore ha nominato la Commissione Tecnica Centri Storici.

Vista l'ordinanza 29 giugno 2018, n. 401, con cui il Commissario Delegato ha definito i termini ed i criteri per la quantificazione del contributo e le modalità per l'attuazione degli interventi su beni privati necessitanti di un accordo pubblico/privato, poi divenuto allegato B2 con successiva ordinanza commissariale 19 dicembre 2018, n. 456.

Vista l'ordinanza 19 dicembre 2018, n. 456 con la quale:

- si è preso atto degli esiti della Commissione Tecnica Centri storici che ha esaminato gli aggiornamenti al Piano Organico presentati dai Comuni nell'ambito del previsto aggiornamento annuale circa lo stato di attuazione del Piano Organico;
- è stata aggiornata la denominazione degli allegati riportanti tutti gli interventi proposti dai Comuni nel seguente modo: Allegato A: Interventi finanziati, Allegato B: Interventi in fase di progettazione a sua volta suddiviso in B1) Progetti Pubblici e B2) Progetti che necessitano di un accordo pubblico-privato;
- è stato stabilito, in analogia con l'ordinanza 1° agosto 2018, n. 411 in materia di attuazione degli interventi su Edifici Pubblici ed Immobili ad Uso Pubblico, il termine perentorio del 30 giugno 2020 per la presentazione delle domande relative agli interventi di cui all'allegato B2, completo del progetto esecutivo comprensivo di tutte le autorizzazioni necessarie;
- è stato infine stabilito che lo stanziamento complessivo di € 32.326.736,10 sia da intendersi a copertura di tutti gli interventi di cui agli allegati A) e B1) mentre la restante quota costituisce la quota parte della copertura finanziaria degli interventi di cui all'allegato B2.

Richiamata da ultimo l'ordinanza n. 549 del 6 marzo 2020 con la quale, tra gli altri, il Commissario Delegato, accogliendo le rilevazioni espresse dagli Enti coinvolti circa l'impossibilità di rispettare la scadenza perentoria del 30 giugno 2020 per la presentazione di progetti relativi ad interventi ricompresi nell'allegato B2, nell'intento di agevolare eventuali accordi con possibili terzi per il ripristino di immobili non altrimenti recuperabili, ha riformulato le scadenze di cui all'ordinanza 19 dicembre 2018, n. 456 nel seguente modo:

- entro il termine perentorio del 30 settembre 2020 i Comuni dovranno presentare un pre-accordo tra le parti circa le modalità di attuazione dell'intervento, pena l'inammissibilità al finanziamento e quindi l'archiviazione dell'istanza; analogamente si procederà all'archiviazione qualora venga meno l'interesse da parte di uno dei sottoscrittori del pre-accordo;
- entro il termine perentorio del 30 giugno 2021 dovrà essere presentato il progetto esecutivo secondo le modalità di cui all'ordinanza 29 giugno 2018, n. 401.

Viste

- la nota prot. n. c1.2021.1762 del 2 luglio 2021 con cui la Struttura Commissariale chiede al Comune di Moglia, di sapere, decorso il termine perentorio del 30 giugno 2021, quali siano gli interventi presentati e quelli non presentati ovvero pervenuti fuori termine;
- la nota del Comune di Moglia, acquisita a prot n. C1.2021.1836 del 14 luglio 2021, con cui l'Amministrazione comunale, in merito all'intervento in oggetto, comunica quanto segue: «CS41 - POR 24 - Recupero funzionale di complesso residenziale privato di pregio architettonico in via IV Novembre - via Coazze: i privati, nonostante varie interlocuzioni, non hanno confermato di voler realizzare l'intervento nell'ambito dell'ordinanza 401, pertanto non è stata richiesta la proroga»

Ritenuto pertanto:

- di prendere atto della comunicazione inviata dal Comune di Moglia relativamente all'intervento denominato «Recupero funzionale di complesso residenziale privato di pregio architettonico in via IV Novembre - via Coazze» CS41;
- di dare atto che, per quanto dichiarato dal Comune di Moglia in merito all'intervento in oggetto, alla data del 30 giugno 2021 non è stata ottemperata l'Ordinanza n. 549 del 6 marzo 2020;
- di procedere conseguentemente all'archiviazione della proposta di intervento «Recupero funzionale di complesso

residenziale privato di pregio architettonico in via IV Novembre - via Coazze» - CS41.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di prendere atto della comunicazione inviata dal Comune di Moglia relativamente all'intervento denominato «Recupero funzionale di complesso residenziale privato di pregio architettonico in via IV Novembre - via Coazze» CS41;

2. di dare atto che, per quanto dichiarato dal Comune di Moglia in merito all'intervento in oggetto, alla data del 30 giugno 2021 non è stata ottemperata l'ordinanza n. 549 del 6 marzo 2020;

3. di procedere conseguentemente all'archiviazione della proposta di intervento «Recupero funzionale di complesso residenziale privato di pregio architettonico in via IV Novembre - via Coazze» - CS41;

4. di trasmettere il presente atto al Comune di Moglia, nonché di pubblicare lo stesso nel *Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia* (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana